

VARIANTE ~~GENERALE~~ SPECIFICA AL PAE - SAVIGNANO SUL PANARO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Estratti modificati in adozione:

con testo *rosso* le aggiunte, con testo ~~*rosso*~~ le abrogazioni

evidenziate *in giallo* le voci dell' indice oggetto di modifica

INDICE

TITOLO I - IL PAE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

TITOLO I - IL PAE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

CAPO I – NATURA, EFFICACIA ED ELEMENTI ESSENZIALI.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

- **ART. 1 DEFINIZIONI.....Errore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAEErrore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 3. PAE: OGGETTO, INDIRIZZI STRATEGICI, FINALITA' (D).....Errore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 4 PAE: STRUMENTI DI ATTUAZIONE:GENERALITA' (D).....Errore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 5 - REVISIONE, VERIFICA E MONITORAGGIO DEL PAE (D).....Errore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 6 - VALIDITA' E MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PAE COMUNALE (P)...Errore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 7 – RAPPORTI TRA PAE E STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (D).....Errore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 8 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PAE: ESCLUSIONI (P)Errore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART.9 PAE: VALIDITA', EFFICACIA ED ESAURIMENTO DELL'EFFICACIA (D)Errore. Il segnalibro non è definito.**

CAPO II – PAE E TUTELA DEL TERRITORIO: MONITORAGGIO E CONTROLLOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

- **ART. 10 PAE E PIANI SOVRAORDINATI (PIAE, PTPR, PTC) (D)Errore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 11 OGGETTO E NATURA DELLA SISTEMAZIONE FINALE (D)Errore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 12 CRITERI DI CARATTERE AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE FINALE E DI RECUPERO (D)Errore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 13 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE: GENERALITA'(P).....Errore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 14 PAE ED IMPIANTI DI TRASFORMAZIONEErrore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 15 LA DEMOLIZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE(D)Errore. Il segnalibro non è definito.**

CAPO III- CONTENUTI DEL PAEERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

- **ART. 16 – POLI, AMBITI ESTRATTIVI ED IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE INERTI**Errore. Il segnalibro non è definito.****
- **ART. 17 – PRESCRIZIONI SPECIALI (P)Errore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 18 PAE: MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI (D).....Errore. Il segnalibro non è definito.**
- **ART. 19 PAE: MODIFICHE ALLE PREVISIONI DELLE QUANTITA' (D)Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART. 20 PROFONDITA' MASSIMA DI ESCAVAZIONE (P).....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

CAPO IV – ATTUAZIONE DEL PAE COMUNALE:**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

- ART. 21- PIANO DI QUALIFICAZIONE E SVILUPPO AZIENDALE (P)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- **ART. 22 - ACCORDI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. n. 7/2004 (P) 6**

- ART. 23 - AUTORIZZAZIONE CONVENZIONATA E PIANO DI COLTIVAZIONE. **Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART. 24 - CONVENZIONE (D).....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART. 25 – STRALCI ATTUATIVI (D).....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART.26 CAVE ABBANDONATE E NON SISTEMATE (D)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART. 27 TERMINI PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FINALE (D)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- **ART. 28 - FIDEJUSSIONI A GARANZIA DELLA SISTEMAZIONE FINALE E DEGLI ALTRI OBBLIGHI (P) 11**

- ART. 29 –PREVISIONI SPECIFICHE DI SISTEMAZIONE FINALE E DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE**Errore. Il segnalibro non è definito.**

TITOLO II – VIGILANZA, MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

CAPO I – PIANI PER LA SICUREZZA.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

- ART.30 DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CAVA E PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA (P)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART. 31 MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CAVA (P) ...**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART. 32 UFFICIO CONTROLLI CAVE INTERCOMUNALE (D)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART. 33 SANZIONI (P)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART. 34 POLIZIA MINERARIA E DI IGIENE AMBIENTALE (P)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART 35. ROCCE CONTENENTI AMIANTO E PIETRE VERDI**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART. 36 - RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA (P).....**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART.37 - COMUNICAZIONI AGLI ENTI PUBBLICI (P)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART.38 DOCUMENTO SALUTE E SICUREZZA (P)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART.39 STABILITA' DEI FRONTI DI SCAVO (P)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

- ART. 40 RISCHI EMERGENTI (P)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

CAPO II – CRITERI E SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

-
- ART. 41 RETE DIPUNTI QUOTATI (P) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
 - ART. 42 MODALITA' DI COLTIVAZIONE (D) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
 - ART. 43 PENDENZA DELLE SCARPATE DI SCAVO (D) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
 - ART. 44 ALTEZZA DELLE SCARPATE DI SCAVO (D) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
 - ART. 45 - PEDATA FINALE DEI GRADONI (D) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
 - ART. 46 - TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE (MONITORAGGIO DELLA FALDA) E SUPERFICIALI: (P) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
 - ART. 47 DISTANZE DI SICUREZZA(P) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
 - ART. 48 RISPETTO DELLE ALBERATURE (D) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
 - ART. 49 RISPETTO DELLE COSTRUZIONI DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE (D) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
 - ART. 50 RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E STORICO (P) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
 - ART. 51 RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI (P) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
 - ART. 52 TUTELA DELLA RETE VIABILE PUBBLICA (D) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
 - ART. 53 CONTENIMENTO DEL RUMORE, DELLE POLVERI E DELL'IMPATTO VISIVO (P) **Errore. Il segnalibro non è definito.**

TITOLO III – RIPRISTINO E SISTEMAZIONE FINALE DELL'AREA DI CAVA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

- ART. 54 MATERIALI IDONEI PER LA SISTEMAZIONE FINALE (D) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- ART. 55 CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE E DEI MATERIALI DI SCARTO (D) **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- ART. 56 VERIFICA DELL'ACCETTABILITA' DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE (P) **Errore. Il segnalibro non è definito.**

- **ALLEGATO N. 1: Schede Monografiche dei Poli ed Ambiti Estrattivi**

- *ALLEGATO N. 2: Regolamento per: Monitoraggio Ambientale dei Poli e degli Ambiti Estrattivi e degli impianti di trasformazione inerti; Esecuzione di rilievi plano-altimetrici dei Poli e degli Ambiti Estrattivi e stima dei volumi estratti*
- *ALLEGATO N. 3: Regolamento Generale dell'Osservatorio Comunale Permanente sulle Attività Estrattive*

- *ELABORATI CARTOGRAFICI ALLEGATI ALLE NTA:*
- *Tav. 1a – Poli e AEC*
- *Tav. 1b – Impianti di lavorazione e trasformazione inerti*
- *Tav. 1c – Destinazioni d'uso finali*
- *Tav. 2 – Poli estrattivi*
- *Tav. 3 – Dati di scavo Polo 10*
- *Tav. 4a – Sistemazione finale Polo 10 (HP1 e HP2)*
- *Tav. 4b – Sistemazione finale Polo 10 (HP3 e HP4)*
- *Tav. 4c – Sistemazione finale Polo 10 (HP5 e HP6)*
- *Tav. 5 – Dati di scavo Polo 11*
- *Tav. 6 – Sistemazione finale Polo 11*

(...)

ART. 22 - ACCORDI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. n. 7/2004 (P)

1. L'attuazione dell'attività estrattiva nei quantitativi previsti dal PAE è legata alla definizione di appositi accordi, ex art.24 della L.R. n. 7/2004 in cui la ditta, oltre agli obblighi previsti in via ordinaria per la coltivazione e sistemazione finale della cava, si impegna all'attuazione di interventi di compensazione e riqualificazione ambientale rappresentati dalla demolizione di impianti siti in aree non idonee, ai sensi dell'art.17 del PTPR, in tempi che dovranno precedere l'autorizzazione dei quantitativi estrattivi connessi. La definizione dell'Accordo è obbligatoria per tutti i Poli. Ogni Accordo deve interessare aree non inferiori ad un intero stralcio attuativo e deve contenere uno o più Piani di Demolizione di impianti di lavorazione, fino al raggiungimento del quantitativo estrattivo massimo previsto.
2. Nella fase che precede la sottoscrizione degli Accordi ex art.24 della L.R. n. 7/2004, il Comune deve ordinare l'attività ai principi della perequazione, ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 20/2000, conformandolo alle peculiarità della materia in esame che impone non solo un'attenta valutazione delle posizioni ed aspettative dei singoli, ma anche del raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici del PAE. In tale fase sarà necessario definire e specificare le modalità di attribuzione del materiale da estrarre e di demolizione del relativo numero di frantoi e/o impianti per i quantitativi connessi ad interventi di compensazione ambientale.
3. L'Accordo ex art.24 della L.R. n. 7/2004 deve contenere i seguenti elementi, qualificanti in relazione ai profili urbanistico – ambientali:
 - a. Le principali opere di mitigazione e di raccordo delle singole aree di cava con le aree contermini e la viabilità pubblica e le principali opere per ridurre l'impatto della cava sulle aree contermini e per tutelare i beni e le attività esistenti, facendo specifico riferimento ai "rischi emergenti", individuati al Titolo II;
 - b. I principali criteri e le modalità attuative, le condizioni e gli obblighi a cui il titolare deve attenersi e conformarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, come l'attuazione per stralci di cui al successivo art.25; Le principali opere di sistemazione finale dell'area di cava;
 - c. La determinazione delle opere compensative;
 - d. Le modalità di fruizione collettiva delle aree individuate a tal fine dal presente PAE ed eventualmente, le modalità di cessione delle stesse alla mano pubblica; eventualità che dovrà rappresentare criterio prioritario di valutazione dell'accettabilità dell'Accordo da parte dell'Amministrazione Comunale;

- e. Le idonee garanzie fideiussorie, volte ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi del soggetto attuatore, come meglio specificato al successivo articolo 28. Il termine di validità dell'Accordo/Convenzione, le cause specifiche di revoca, di decadenza o di sospensione dell'Autorizzazione;
 - f. I termini e le condizioni inerenti le misure di compensazione ambientale, rappresentate dalla demolizione preventiva dei frantoi e impianti di trasformazione inerti e il relativo quantitativo di materiale da estrarre.
4. Il Comune, nell'Accordo, deve introdurre apposita condizione con cui specifica che l'efficacia dell'Accordo è condizionata all'esito favorevole del progetto di coltivazione in sede di VIA o screening.
 5. L'Accordo, in quanto prevede obblighi connessi alla demolizione degli impianti, deve essere sottoscritto dal proprietario dell'area, unitamente al proprietario dell'impianto da demolire e al legale rappresentante della ditta che esercita l'attività estrattiva, benché solo quest'ultimo sia responsabile dell'attività e della sistemazione finale e degli altri obblighi.
 6. L'approvazione degli Accordi ex art. 24, L.R. n. 7/2004 è di competenza della Giunta Comunale, ai sensi del D.L. n. 70/2011.
 7. (P) I soggetti che sottoscrivono Accordi con l'Amministrazione e che si rendano inadempienti non possono ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni sino a quando non venga a cessare la situazione di inadempimento.
 8. Gli accordi ex art.24 devono contenere le procedure di controllo e di verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi connessi alla demolizione degli impianti, nonché la prestazione di idonea garanzia fidejussoria, e la specificazione delle relative clausole di decadenza dell'autorizzazione, le cause che comportano la sospensiva dell'attività e le clausole sanzionatorie correlate all'inadempimento dell'obbligo di demolizione degli impianti. Resta salvo il potere sanzionatorio di natura autoritativa del Comune in relazione a fatti non indicati nella Convenzione/Accordo e disciplinati dalla legislazione statale e regionale e dalle presenti Norme.
 9. Sono allegati tecnici dell'accordo:
 - a) L'eventuale Piano di Coordinamento
 - b) Il Piano di Demolizione degli impianti.
 10. Il Piano di Coordinamento dà sostanza tecnica ai contenuti degli accordi art.24 L.R. n. 20/2000. Tale Piano, come riportato nell'art.21 del PIAE, è particolarmente utile nei seguenti casi: quando vi sia la necessità di coordinare l'attività con altre funzioni o progetti di particolare interesse pubblico; qualora il Polo o AEC abbia un'estensione ampia ed il PAE preveda la possibilità di procedere per

stralci attuativi che coinvolgano più soggetti. Il Piano di Coordinamento deve essere quindi definito per entrambi i Poli estrattivi siti nel territorio comunale di Savignano. I principali contenuti del Piano di Coordinamento sono:

- a. La descrizione dello stato di fatto del sito, con analisi delle condizioni iniziali delle aree soggette ad attività estrattiva, comprensivo dell'analisi ambientale preliminare contenuta nel rapporto ambientale di VAS;
- b. Le principali caratteristiche progettuali previste per il Polo nel suo complesso (definizione delle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi proposti, eventuali opere di urbanizzazione primaria previste, definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e modalità di sistemazione finale, ecc.), contenute in un idoneo insieme di elaborati tecnici e cartografici rappresentativi dello stato di progetto e descrittivi, con valenza di prescrizione delle caratteristiche progettuali di Polo (opere preliminari, mitigazione degli impatti in attuazione, stato di fatto, studio di compatibilità ambientale, opere preliminari e di mitigazione/compensazione degli impatti, con i necessari particolari costruttivi, progetto di risistemazione morfologica e vegetazionale, con identificazione del tipo di riuso, aree di rispetto, con i necessari particolari costruttivi, indicazione delle eventuali infrastrutture e modifiche o adeguamenti, con i necessari particolari costruttivi);
- c. Definizione delle modalità e dei tempi di attuazione delle demolizioni di frantoi e/o impianti previste per l'attuazione dell'attività estrattiva;
- d. La valutazione degli impatti ambientali, gli interventi di mitigazione ed i controlli da effettuare (descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo, valutazione degli impatti ambientali, diretti o indiretti, a breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la fase di attuazione, prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi).

11. Il piano di demolizione dovrà contenere:

- a. I tempi previsti per la cessazione dell'attività (che non potranno di norma essere superiori a 6 mesi dalla stipula dell'Accordo ex art. 24 o ai termini eventualmente fissati dall'Accordo stesso e che comunque dovranno precedere l'autorizzazione dei quantitativi estrattivi connessi o l'efficacia della stessa autorizzazione)

- b. I tempi previsti per la demolizione dell'impianto (che non potranno di norma essere superiori ad 1 anno dalla stipula dell'Accordo ex art. 24 o ai termini eventualmente fissati dall'Accordo stesso e che comunque dovranno precedere l'autorizzazione dei quantitativi estrattivi connessi o l'efficacia della stessa autorizzazione)
- c. I tempi previsti per il ripristino delle aree dismesse (che non potranno di norma essere superiori a 6 mesi dalla demolizione dell'impianto o ai termini eventualmente fissati dall'Accordo stesso). Il piano di demolizione dovrà comunque essere corredato da idonee garanzie fideiussorie legate al ripristino dell'area di pertinenza dell'impianto successivamente alla sua demolizione, ove non diversamente disposto dall'Accordo ex Art. 24.
- d. Le modalità ed i termini con cui si attueranno gli adempimenti tecnici di cui all'art. 15 delle presenti Norme.

12. Per demolizione di impianto si intende la cessazione dell'attività, la demolizione degli impianti e delle attrezzature ed aree collaterali di servizio, ed il contestuale recupero e sistemazione, in relazione alle destinazioni d'uso previste nell'Accordo ex art. 24, delle relative aree di sedime e di quelle occupate da attrezzature ed aree collaterali di servizio.

13. Fatta salva ogni diversa pattuizione contenuta nell'Accordo e nell'autorizzazione, l'obbligo della demolizione dell'impianto si estende anche a tutte le opere accessorie, quali manufatti per ricovero attrezzi, uffici, servizi per il personale, piazzali, vasche di raccolta, ecc., esclusi gli edifici preesistenti, all'impianto e all'attività estrattiva. Nel caso in cui i manufatti siano preesistenti il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, la natura temporanea dell'uso funzionale all'attività estrattiva si estende anche a questi e i medesimi devono essere demoliti o possono essere conservati solo a condizione che venga ripristinata, previo rilascio di titolo da parte del Comune, l'originaria e legittima destinazione. Questi profili devono essere opportunamente disciplinati nell'Accordo e nella Convenzione. Gli accordi ex art.24 e le relative Convenzioni attuative devono contenere le procedure di controllo e di verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi connessi alla demolizione, nonché la prestazione di idonea garanzia fidejussoria, e la specificazione delle relative clausole di decadenza dell'autorizzazione, le cause che comportano la sospensione dell'attività e le clausole sanzionatorie correlate all'inadempimento dell'obbligo di demolizione degli impianti. Resta salvo il potere sanzionatorio di natura autoritativa del Comune in relazione a fatti non indicati nella Convenzione / Accordo e disciplinati dalla legislazione statale e regionale e dalle presenti Norme.

14.(P) I soggetti che sottoscrivono Accordi con l'Amministrazione e che si rendano inadempienti non possono ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni sino a quando non venga a cessare la situazione di inadempimento.

- 15.(P) Il PAE prevede, quale condizione per il rilascio di ulteriori autorizzazioni per nuove quantità di materiale o per la proroga delle medesime autorizzazioni, il corretto adempimento degli obblighi assunti con gli Accordi / Convenzioni già sottoscritte.
- 16.All'atto della demolizione degli impianti di trasformazione, dovrà essere prevista la completa demolizione degli impianti sia fuori terra che interrati e la caratterizzazione del suolo/sottosuolo per la verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) fissate dal D.Lgs. n. 152/2006.
- 17.Per la caratterizzazione della qualità del suolo e sottosuolo sarà necessario:
- a. Definire i limiti dell'area da caratterizzare, i punti di campionamento, il numero di campioni da prelevare ed il tipo di analisi chimiche, in accordo con un tecnico di settore opportunamente incaricato dall'Amministrazione comunale.
 - b. Confrontare i risultati di concentrazione degli elementi ricercati con le Concentrazioni soglia di contaminazione della Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs n. 152/2006.
 - c. Fornire i dati ed i risultati alle autorità competenti (ARPA, Comune).
- 18.Nel caso in cui dalla caratterizzazione emerga la presenza di una contaminazione del sottosuolo, la ditta a cui fa capo l'obbligo di demolizione dell'impianto dovrà intraprendere le azioni previste dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare dovrà provvedere alla bonifica del suolo/sottosuolo fino al raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) fissate dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. o delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) risultate dall'esecuzione di un'analisi di rischio sito specifica, in relazione alle nuove destinazioni d'uso previste.
- 19.Gli accordi stipulati ai sensi dell'art. 24 della L.R. n.7/2004 devono indicare chiaramente le conseguenze del mancato rispetto del termine per l'esaurimento dell'attività estrattiva e il completamento delle opere di sistemazione.
- 20.Gli accordi devono prevedere e disciplinare dettagliatamente l'intervento del Comune in caso di scadenza del termine senza l'ultimazione delle opere di recupero. In particolare, l'Accordo deve prevedere l'obbligo in capo al Comune di avviare le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente, affinché questo provveda all'attuazione del progetto di recupero e di sistemazione dell'area entro un termine congruo, pena l'escussione della garanzia d'ufficio delle opere previste.
- 21.Nel caso in cui, scaduto il termine fissato nella diffida, permanga l'inattività del titolare, il Comune deve provvedere all'escussione delle polizze/garanzie e all'esecuzione d'ufficio delle opere, utilizzando i depositi cauzionali o garanzie. In ogni caso il titolare e/o responsabile

dell'inadempimento è tenuto a tenere indenne il Comune per le eventuali maggiori somme necessarie per completare il recupero e la sistemazione finale dell'area. A tal fine il Responsabile del procedimento deve comunicare il costo previsto, sulla base del computo metrico estimativo, per la realizzazione delle opere e la conseguente richiesta di pagamento entro 60 giorni della maggiore somma non coperta dalla garanzia, per poter così dare corso alla fase attuativa d'ufficio.

22. Per quanto riguarda le opere di rinverdimento, l'Accordo può includere specifica clausola con la quale la ditta esercente si impegna ad eseguire i necessari interventi di manutenzione e di ripristino a verde, per un periodo adeguato, di almeno 3 anni dalla messa a dimora.

(...)

ART. 28 - FIDEIUSSIONI A GARANZIA DELLA SISTEMAZIONE FINALE E DEGLI ALTRI OBBLIGHI (P)

1. Gli Accordi e le Convenzioni devono essere sottoscritte dal proprietario dell'area unitamente al titolare dell'autorizzazione, benché solo quest'ultimo sia responsabile dell'attività della sistemazione finale e degli altri obblighi.
2. Le fideiussioni, di cui al successivo comma 3, sono accese a cura e spese del solo titolare dell'attività estrattiva, al fine di tenere indenne il Comune dai danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi allo svolgimento dell'attività estrattiva e al ripristino o sistemazione finale dell'area e per l'esecuzione d'ufficio delle opere di mitigazione e ripristino e sistemazione finale, nonché del monitoraggio ambientale.
3. L'accordo (art. 22 PAE) e la successiva Convenzione (art.24 PAE) prevedono le seguenti garanzie finanziarie:
 - a. Una fidejussione, da attivare contestualmente alla stipula dell'Accordo **o nei termini eventualmente fissati dall'Accordo stesso**, a garanzia degli obblighi di demolizione degli impianti contenuti nel piano di demolizione e nell'accordo stesso.
 - b. Una fidejussione, da attivare contestualmente alla stipula della Convenzione, a garanzia degli obblighi di monitoraggio ambientale (ivi compresi quelli che vengano richiesti dalle competenti autorità ambientali in relazione a rilevazioni di dati anomali o sopravvenute condizioni di rischio), di sistemazione finale della cava e di attecchimento del verde.
 - c. Un'assicurazione, da attivare contestualmente alla stipula della Convenzione, a copertura di eventuali operazioni di bonifica spettanti al Comune ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 152/2006 e riconducibili all'attività estrattiva; il massimale dovrà essere proporzionale al volume di inerte di cui è previsto lo scavo nel Piano di Coltivazione, la durata

dell'assicurazione dovrà essere pari al periodo di validità dell'autorizzazione estrattiva aumentato di 2 anni. Nel caso di sospensioni, ritardi o proroghe alla validità dell'autorizzazione, il contratto di assicurazione dovrà essere adeguatamente posticipato almeno sei mesi prima della sua scadenza.

4. L'Accordo deve disciplinare e la successiva Convenzione specificare la prestazione di idonee garanzie finanziarie per assicurare la disponibilità di congrue somme per un intervento d'ufficio volto ad assicurare la corretta esecuzione del progetto di coltivazione, ivi compreso il monitoraggio ambientale, e del progetto di sistemazione finale della cava, ivi compresi quelli che vengano richiesti dalle competenti autorità ambientali in relazione a rilevazioni di dati anomali o sopravvenute condizioni di rischio.
5. In ogni caso, il valore da coprire con la fideiussione non può essere inferiore all'importo delle prevista attività di monitoraggio e delle opere relative alla fase del recupero e sistemazione finale, che si desume dal computo metrico estimativo redatto con i prezzi di mercato riportati dalla Camera di Commercio di Modena.
6. A copertura di eventuali operazioni di bonifica spettanti al Comune ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 152/2006 e riconducibili all'attività estrattiva la ditta esercente dovrà sottoscrivere un'assicurazione con un primario istituto assicurativo, di massimale proporzionale al volume di inerte di cui è previsto lo scavo nel Piano di Coltivazione e con durata di contratto, accertato all'atto di autorizzazione estrattiva, pari alla prevista durata in anni dello stralcio attuativo aumentata di 2 anni, a garanzia di eventuali ritardi accedenti in corso d'opera. Nel caso poi il ritardo sia superiore a tale durata, il contratto andrà rinnovato almeno di 6 mesi prima della scadenza del contratto precedente.
7. Il valore della fidejussione deve essere aggiornato annualmente, applicando il 100% dell'incremento del costo degli interventi, definito dai listini della Camera di Commercio di Modena. Tale aggiornamento deve essere verificato e validato dall'Ufficio Tecnico Comunale competente. Nel caso di escussione totale o parziale della fidejussione, senza che vi sia stata l'ultimazione dell'attività estrattiva, la medesima garanzia deve essere tempestivamente reintegrata.
8. La garanzia può essere prestata mediante deposito cauzionale o fidejussione, a prima richiesta, con conseguente esonero della previa escussione del titolare e senza possibilità per il garante di poter eccepire inadempimenti contrattuali del garantito, né l'esistenza di eventuali controversie tra Comune e garantito. Il pagamento della garanzia può essere sospeso unicamente da parte dell'autorità giudiziaria su ricorso del medesimo privato. L'istituto bancario è tenuto a corrispondere l'importo delle opere non realizzate, che verrà determinato, sulla base di computo metrico redatto da tecnico comunale o da professionista incaricato dal Comune.

9. L'omesso aggiornamento annuale o reintegrazione dell'importo della garanzia, nel caso di escussione parziale o totale, o il rifiuto dell'istituto a corrispondere le somme garantite dalla fideiussione, comportano la sospensione dell'autorizzazione, notificata al titolare dell'autorizzazione, al proprietario delle aree, ed agli aventi causa da questi, se sia stata notificata al Comune il trasferimento del titolo. La sospensione deve essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento e contestuale diffida ad adempiere entro congruo termine.
10. La sospensione delle autorizzazioni permane sino al ripristino integrale della fideiussione. La sospensione non determina alcuna modifica al termine di validità dell'autorizzazione. Pertanto lo scadere del termine determina l'impossibilità di riprendere i lavori, fatto salvo il rilascio di un nuovo titolo, qualora sia stata corrisposta per intero la somma garantita, o la maggior somma di cui il Comune risulti creditore. La sospensione per oltre 12 mesi dall'attività determina la revoca dell'autorizzazione.
11. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie potrà avvenire solo a seguito di rilascio di certificato sulla accettabilità dei lavori da parte dell'organo competente (Comune). La fideiussione può essere in parte ridotta in relazione agli stralci di esecuzione del progetto di sistemazione finale, dopo l'avvenuto rilascio di certificato di accettabilità dei lavori per il lotto in questione.

(...)

ALLEGATO n. 1

SCHEDE MONOGRAFICHE

di

POLI ED AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI

SOMMARIO

POLO N°10 "MAGAZZINO"	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
POLO N°11 "BAZZANO"	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
AMBITO ESTRATTIVO PERIMETRATO "FRANTOIO MEG"	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE "CAVA FALLONA"	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
SCAVO TOSCHI – CAVA ABBANDONATA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

POLO N°11 "BAZZANO"

PARTE PRIMA - INFORMAZIONI GENERALI

(...)

PARTE SECONDA – OBIETTIVI DI POLO

(...)

CRITERI E MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Le modalità di intervento sono organizzate per Stralci attuativi (SA): SA1/01, SA1/02, ~~(+SA1A)~~, SA2 da attuarsi in successione temporale corrispondente alla progressione numerica. La precisa definizione temporale degli SA andrà definita in sede di accordo Art. 24 L.R. 7/2004. All'intero di ogni SA gli specifici lotti (L) andranno definiti in sede di accordo Art. 24 LR 7/2004 e/o Piano di Coordinamento, oltre che piano di coltivazione e sistemazione.

(...)

L'individuazione e l'ubicazione dei ~~tre~~ quattro SA è stata eseguita al fine di permettere una gestione funzionale dell'attività estrattiva all'Interno del Polo, come spiegato di seguito.

~~Le~~ Gli stralci attuativi SA1/01 e SA1/02 ~~è posto~~ sono ubicati ad est di via Kennedy, e la ~~sua~~ loro attuazione permetterà di integrare il ~~dare attuazione al~~ recupero ~~da concordarsi~~ ~~raccordandosi~~ con l'adiacente cava Padulli.

Lo stralcio attuativo ~~(SA1A)~~, è rappresentato da materiale in cumulo, ~~che e~~ sarà oggetto di attività estrattiva al di sopra del piano campagna).

Lo SA2, è posto ad ~~est~~ ovest di via Kennedy, e la sua attuazione non interferisce con le aree sistemate in SA1/01 e SA1/02.

I volumi degli SA sono stati stimati sulla base dei dati disponibili e delle verifiche dei volumi effettivamente disponibili in cumulo presenti nel Polo, e tenendo conto dei livelli di soggiacenza della falda rilevati nel corso della realizzazione dello studio idrogeologico propedeutico alla relazione tecnica di PAE e delle profondità di scavo.

SA1/01 e SA1/02 = ca. 833.327 mc (di cui SA1/01: 500.000 mc e SA1/02: 333.327 mc);

SA1A = ca. 6.800 mc;

SA2: ca. 210.000 mc (tot. 1.050.127 mc).

~~Le~~ Gli stralci attuativi SA1/01 e SA1/02 comprendono ~~comprende~~ inerti in banco e inerti in cumulo entro lo scavo della cava Oasi. Lo SA1A comprende inerti in cumulo al di sopra del piano campagna, che saranno scavati riportando la quota del terreno al p.d.c. naturale. Lo SA2 comprende inerti in banco.

All'interno ~~delle~~ degli stralci attuativi SA1/01 e SA1/02 vi è inoltre disponibilità giacimentologica per eventuali volumi di riserva. Tale riserva potrà essere utilizzata, per raggiungere a previsione estrattiva di Polo, solo qualora sia adeguatamente dimostrato non raggiungibile la previsione estrattiva degli SA. Inoltre, in SA1/02 vi è disponibilità giacimentologica per lo scavo di 2/12 di 500.000 mc (ovvero circa 83.000 mc) oggetto di accordo già stipulato nell'ambito del PAE97 e già conteggiati nei volumi autorizzati al 31/12/2007, la cui effettiva escavazione è vincolata al completamento della demolizione degli impianti di lavorazione e trasformazione inerti "La Panaro".

Le indicazioni temporali dello scavo andranno specificate all'interno degli Accordi ex. 24 della LR 07/2004. L'attuazione di ogni SA non potrà avvenire in un tempo superiore a 5 anni.

Lo spessore di cappellaccio risulta pari a 1,50 m, sulla base dei sondaggi effettuati, eventualmente ripetibili in contraddittorio con il Comune, in fase di predisposizione del Piano di Coltivazione e Sistemazione.

E' prevista la possibilità di derogare la distanza di scavo da via Kennedy fino a 2 m, con ripristino a piano campagna fino a 5 m dalla strada.

La profondità di scavo massima ammessa e generalmente inderogabile all'interno del polo ~~10 11~~ è, di norma, – 10 m dal piano di campagna. Negli stralci attuativi SA1/01 e SA1/02 è ammessa una profondità di scavo variabile da -10 a -12 m dal piano campagna, in pendenza dalla via Kennedy al Polo Padulli di Bazzano, ~~E' ammesso lo scavo a -12 m dal piano campagna in una limitata porzione marginale dello SA1, per una fascia di larghezza di 25 m,~~ ai fini di agevolare il raccordo morfologico con l'adiacente cava Padulli nel comune di Bazzano, con raccordo c.d. "a corda molla" delle due aree con profondità di sistemazione diversa (ferma restando la profondità massima di -12 m dal

piano campagna). L'esatta estensione ~~di tale zona~~ delle zone a differente profondità andrà specificata all'interno del Piano di coltivazione e Sistemazione finale.

(...)

TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONE E RECUPERO (DESTINAZIONE D'USO FINALE)

Il polo 11 è destinato a recuperi di diverso tipo (vedi tav. 6):

A - Ricreativo ~~—sportivo nelle~~ negli stralci attuativi SA1/01 e SA1/02 (a fruizione pubblica), con cessione al Comune, ~~—Si tratta della realizzazione di una zona di parco pubblico~~ in continuità con il ripristino della contigua Cava "Padulli" nel comune di Bazzano.

Con riferimento allo stralcio attuativo SA1/01, la cessione al Comune verrà effettuata, ad area sistemata, ad esclusione della zona di scarpata coincidente con lo stralcio attuativo contiguo SA1/02 comprensiva di una fascia di operatività di 20 m che sarà ceduta a seguito dell'escavazione dello stralcio SA1/02.

B – Ricreativo nello SA2 in continuità con l'adiacente area di ex cava (a ovest) per la quale è prevista la riqualificazione ambientale (art. 93 PRG) ~~Produttivo nello SA2: zone accessorie alle attività di lavorazione e trasformazione inerti. In tali aree potranno essere insediate vasche per la raccolta di acque superficiali (opportunamente realizzate ed impermeabilizzate) volta a sopperire all'idroesigenza degli impianti di lavorazione e trasformazione inerti.~~

Le zone di rispetto e non scavo mantengono la destinazione d'uso attuale prevista dal vigente PRG (Agricola).

Lo spessore di materiale di riporto in fase di sistemazione deve essere pari ad almeno 1 metro.

In Tav. 6 è inoltre indicato che nella porzione nord del Polo ad ovest di Via Kennedy, che ricomprende lo SA1A, è prevista la piantumazione d'alto fusto con funzione di fascia di mitigazione degli impatti, sui contesti urbanizzati circostanti, derivanti dall'attività estrattiva ~~nello stralcio SA2 . e dagli impianti di lavorazione e trasformazione inerti insediati nell'ex Polo 11.~~

PARTE TERZA – PRESCRIZIONI

ACQUE SOTTERRANEE

(...)

ACQUE SUPERFICIALI

(...)

~~La immissione nel fiume Panaro delle acque raccolte in cava, ad escavazione in corso, non potrà avvenire in modo diretto, con connessione polo fiume. Per la immissione verso il fiume Panaro (ad escavazione terminata), dovranno essere puntualizzate le sezioni di ingresso, per il prelievo delle acque superficiali, per ciascuna delle connessioni polo fiume.~~

(...)

FRANTOI ED IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE INERTI

(...)

RUMORE/POLVERI

Per il contenimento del rumore e delle polveri devono essere rispettate le prescrizioni contenute nella seguente tabella:

Misura	Consistenza	Specifiche
Monitoraggio delle polveri (totali, PM10 e di NO2, silice cristallina)	almeno 2 campagne/anno (estiva/invernale) di 2 settimane	Da attuarsi presso ricettori sensibili da definirsi in Piano Monitoraggio
Monitoraggio della rumorosità indotta dall'attività di cava, dagli (eventuali) impianti e dal traffico indotto.	almeno 3 campagne/anno di 1 settimana	Da attuarsi presso ricettori sensibili da definirsi in Piano Monitoraggio
Controlli su silenziatori degli automezzi	almeno 2 controlli/anno	conformità al DLgs 26/2002 per singola sorgente sonora e per sorgente complessiva
Verifica annuale dell'integrità dei dispositivi di scarico delle macchine operatrici	1 controllo/anno	certificati
Controllo annuale dei gas di scarico	1 controllo/anno	certificati
Limitazione orari di uso delle vie di transito;	si	(7:00 - 17:00 8:00 - 18:00)
Limiti all'utilizzo da parte dei mezzi pesanti di talune arterie stradali;	si	SA1/01 e SA1/02: Unico Accesso/Uscita al Polo per entrambi gli stralci attuativi: Via Kennedy, di fronte all'accesso Pastorelli, con direzione obbligatoria Via Confine – Strada pedemontana, in direzione Bologna SA1A, SA2: Accesso/Uscita area impianti: Via Magazzino , Via Kennedy con direzione obbligatoria Via Confine – Strada pedemontana Divieto di transito in: Via Gandhi, Via Manelle, Via S. Giovanni, Via Turati, Via Artioli Divieto attraversamento Fraz. Magazzino (SP14 o altre vie).
Specifiche modalità di uso di eventuali piste demaniali parallele al fiume Panaro;	si	Consentito da lunedì a venerdì ore 8:00 - 18:00, solo con mezzi Omologati.

Misure di riduzione della velocità di transito degli autocarri da trasporto da 50 a 40 km/h al fine di ridurre l'entità del SEL relativo all'evento di transito;	si	Vel max. 40 km/h
Barriere antirumore (inerite o di altro tipo), in prossimità di edifici abitati o dalla viabilità privata delle nuove cave, in presenza di ricettori sensibili, entro 100 m dai nuovi perimetri di escavazione ed entro 200 m dagli impianti di lavorazione/trasformazione attivi.	si	Da predisporre in particolare per le abitazioni poste in prossimità dell'Accesso al Polo Al fine di minimizzare l'impatto sull'abitato di magazzino, si prescrive la messa a dimora di cortina di alberi d'alto fusto nella fascia, posta al limite nord della porzione ovest dell'area perimetrata dal PAE.
Argini provvisori	si	SA1/01 e SA1/02: conferma delle caratteristiche dimensionali e tipologiche dell'argine provvisorio esistente (lato sud e ovest)
Umidificazione, durante il periodo estivo, della viabilità non asfaltata interna al Polo, e delle vie di transito da e per i cantieri di Polo, con pulizia e lavaggio delle vie d'accesso per rimuovere le polveri accumulate	si	
Regolare manutenzione della viabilità di accesso	Si	Asfaltatura Manutenzione ordinaria di un tratto di strada esistente di circa 550 ml di Via Confine, nel tratto tra la rotonda di ingresso alla Pedemontana e l'immissione alla SP 14 di Castelfranco Emilia, adiacente alla ceramica "Pastorelli", da garantire durante l'esercizio dell'attività estrattiva, previa sistemazione preliminare da parte del Comune.
Copertura con teloni dei cassoni di trasporto durante il transito dei mezzi.	Si	Anche nella fasi di mobilità interna al polo
Adozione di impianti lavar ruote nei punti di uscita dai Poli, AEC o aree di impianti di lavorazione inerti per il non imbrattamento della viabilità pubblica, costituito da un tratto di strada asfaltata interna all'area di cava non inferiore a 100 metri, comprensivo di un impianto idrico di bagnatura della strada e di sistema di lavaggio ruote automezzi in uscita (le cui caratteristiche specifiche saranno dettagliate in sede di Piano di Coltivazione e Sistemazione)	si	Posto nei pressi dell'accesso/uscita
Asfaltatura del tratto di viabilità interna che collega l'impianto lavar ruote alla viabilità pubblica.	si	asfaltatura
Adozione di sistemi di abbattimento per le polveri secondo migliori tecnologie	si	Per tutte le tipologie di impianti

Adozione di strutture fonoassorbenti.	si	Per tutte le tipologie di impianti
---------------------------------------	----	------------------------------------

(...)

COMPATIBILITA' IDRAULICA

(...)

OPERE NECESSARIE PER EVITARE DANNI AD ALTRI BENI E PROPRIETÀ (DI CUI ALL'ART.12 L.R. 17/1991)

Realizzazione al piano di campagna, nel settore nord del Polo ad ovest di via Kennedy, di zona di mitigazione antirumore ed antipolvere per le adiacenti abitazioni e nuove lottizzazioni di Magazzino. In tale zona, oltre al mantenimento del rilevato inerbito e vegetato, è prescritta la creazione di una barriera vegetale ad alto fusto con funzione antirumore ed antipolveri estesa per tutta la zona. A tal fine andranno utilizzate associazioni complesse di specie arboree, arbustive ed erbacee, caratterizzate da: disposizione delle foglie ortogonale alla direzione di propagazione del rumore; rapida crescita fino al raggiungimento della altezza ottimale; esenzione da fitopatie virulente. Andrà realizzata una associazione su file che prevede prato, arbusti, alberature di prima grandezza, alberature di seconda e terza grandezza, in filari posti a quinconce.

Realizzazione, **nello stralcio attuativo SA2**, di una cortina verde di essenze ad alto fusto per una fascia di larghezza di 10 metri al confine con via Kennedy.

PRESCRIZIONI ARPA

(...)

RECUPERO E SISTEMAZIONE (prescrizioni)

Il polo 11 è destinato al recupero di tipo:

A - Ricreativo ~~– sportivo nelle~~ **negli stralci attuativi SA1/01 e SA1/02** (a fruizione pubblica), **con cessione al Comune, –Si tratta della realizzazione di una zona di parco pubblico** in continuità con il ripristino della contigua Cava “Padulli” nel comune di Bazzano.

B – Ricreativo **nello SA2** in continuità con l'adiacente area di ex cava (a ovest) per la quale è prevista la riqualificazione ambientale (art. 93 PRG) ~~Produttivo nello SA2: zone accessorie alle~~

~~attività di lavorazione e trasformazione inerti (realizzazione di vasche per la raccolta di acque superficiali per sopperire all'idroesigenza degli impianti di lavorazione e trasformazione inerti).~~

(...)

Per le operazioni di ritombamento si devono rispettare le disposizioni degli artt. 54 e 55 e le seguenti indicazioni di recupero morfologico:

- a) Recupero morfologico a p.d.c. ribassato. Si prevede ritombamento parziale con morfologia complessiva "a corda molle" che dovrà comunque essere dotata di sufficiente pendenza da consentire il deflusso delle acque superficiali, e munita di opportuna rete di canali di drenaggio. Gli spessori di materiale non devono essere inferiore a ~~2,5~~ 1 m dal fondo scavo (incluso lo spessore del cappellaccio riportato), gradualmente aumentati per l'addolcimento delle scarpate ed il raccordo con le aree recuperate al p.d.c. naturale. Le pendenze delle scarpate di ripristino non potranno superare i 30° e dovranno essere raccordate tra loro nelle aree di cambio direzione.

Le indicazioni sulle ulteriori opere di sistemazione finale variano in base alla specifica destinazione d'uso delle aree. In particolare:

Nella predisposizione del progetto di recupero ad uso ricreativo ~~delle~~ degli stralci attuativi SA1/01 e SA1/02, i privati devono recepire le eventuali indicazioni che siano necessarie per attuare un intervento coordinato con il polo Padulli sito nel comune di Bazzano", e devono prevedere la realizzazione di viabilità ciclo-pedonale e piantumazione adeguate all'utilizzo ~~a parco~~ dell'area.

(...)

AMBITO ESTRATTIVO PERIMETRATO "FRANTOIO MEG"

PARTE PRIMA - INFORMAZIONI GENERALI

(...)

PARTE SECONDA - OBIETTIVI DI AMBITO ESTRATTIVO

(...)

~~TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONE E RECUPERO (DESTINAZIONE D'USO FINALE)~~

~~L'AEC Frantoio MEG è interamente destinato: a recupero naturalistico ed in particolare a "zona di interesse paesaggistico ambientale" — parco fluviale" (destinata a fruizione pubblica). Il recupero morfologico deve essere a piano campagna naturale.~~

Dopo il rilascio del certificato di accettabilità dei lavori di sistemazione (art. 56 PAE), si applicheranno le seguenti destinazioni d'uso:

- a) verde naturalistico ("Zone di tutela assoluta dei corsi d'acqua" art. 40 comma 1, lett. b del vigente PRG), per quanto riguarda la fascia posta a ridosso del fiume Panaro, corrispondente ai terreni di proprietà demaniale attualmente oggetto di concessione in favore di MEG (catastralmente identificati al foglio NCT 20 mappali 37-38-39-40-41-42-43-44parte-45-46parte-50parte);
- b) agricolo ("Zone omogenee E.3 agricole di tutela paesaggistica delle basse" art. 78 del vigente PRG), con conferma della SU relativa ai fabbricati esistenti ad uso agricolo, adiacenti fra loro, ubicati in corrispondenza dell'area catastralmente identificata al Fg. 20 di Savignano sul Panaro, mappale 55 e senza alcun obbligo di cessione al Comune, per quanto riguarda i restanti terreni e immobili, di proprietà MEG (catastralmente identificati al foglio NCT 20 mappali 55-58parte-59-70parte) e gli immobili ivi presenti ad uso agricolo.

~~A tal fine, saranno da attuare gli adempimenti tecnici per bonifica delle aree impianti secondo i criteri definiti dalle presenti NTA.~~

PARTE TERZA – PRESCRIZIONI

(...)

RECUPERO E SISTEMAZIONE FINALE (prescrizioni)

~~La Sistemazione finale è di tipo Naturalistico ad uso pubblico (“zona di interesse paesaggistico-ambientale”).~~

Gli specifici interventi di sistemazione finale dell'AEC, per la parte a recupero naturalistico, devono essere definiti in coerenza con lo “Studio del Fiume Panaro finalizzato alla riqualificazione ed alla realizzazione di un Parco Fluviale” commissionato dalla Provincia di Modena al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Firenze ed al progetto di “Contratto di fiume del medio Panaro” approvato con DCC n. 57/2010.

Il progetto di recupero (da allegare all'accordo ex art. 24 l.r. 7/2004) deve essere conforme alle Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche di cui all'art. 27 comma 5 (D) del PTCP 2008, che la Provincia si è impegnata ad assumere entro due anni dall'approvazione del Piano.

Il recupero morfologico deve essere a p.d.c. naturale. Si prevede il ritombamento totale delle aree di ex cava e attualmente utilizzate in parte per vasche sedimentazione. L'area ritombata dovrà comunque essere dotata di sufficiente pendenza da consentire il deflusso delle acque superficiali, e munita di opportuna rete di canali di drenaggio.

Il progetto di recupero dovrà prevedere anche:

La caratterizzazione dei terreni, ed eventuale bonifica, delle aree non già caratterizzate, sia a destinazione agricola che naturalistica (vedi esiti caratterizzazione trasmessi da Concave e assunti agli atti con prott. nn. 1525 e 1527 del 10/01/2016).

Il riporto di terra al fine di ricostituire idoneo suolo sia nelle aree a recupero agricolo che naturalistico.

La piantumazione, nelle aree a recupero naturalistico, di essenze ripariali autoctone;

La costruzione di una passerella pedonale di attraversamento del Canal Torbido per garantire il collegamento dell'area rinaturalizzata con l'attuale percorso natura, secondo un progetto redatto dal Comune che preveda: l'attraversamento nel punto di minor larghezza del canale per contenere il più possibile la luce delle travi portanti, l'utilizzo esclusivo di strutture in legno (no spalle in cemento armato).

AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE "CAVA FALLONA"

PARTE PRIMA - INFORMAZIONI GENERALI

(...)

PARTE SECONDA - OBIETTIVI DI AMBITO ESTRATTIVO

Gli obiettivi sono:

- b) Il completamento degli interventi di sistemazione finali previsti dal PAE 1997 e dalle convenzioni attuative.
- c) ~~L'ammodernamento dell'impianto per garantire le condizioni previste dal presente PAE in termini di tutela ambientale.~~

~~E' auspicata~~

- la riconversione dell'area impiantistica a "area produttiva per il recupero di rifiuti, non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione" ~~"trasformazione materie prime di riciclo"~~, al fine di favorire l'Obiettivo di PIAE di aumentare la percentuale di inerti provenienti da materiali riciclati.

(...)

IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE

Il documento provinciale del 1994 ed il PIAE includono il Frantoio Nuovo tra gli impianti "a collocazione sufficientemente idonea". Il "Frantoio Nuovo" viene considerato a collocazione "sufficientemente idonea" dal presente PAE. ~~E' però necessario ammodernamento impiantistico, al fine di poter pervenire a sistemazione definitiva delle aree ex- bacini di sedimentazione ed ottemperare alle disposizioni di tutela ambientale.~~ Tuttavia il PAE prevede la riconversione dell'area impiantistica ad "area produttiva per il recupero di rifiuti, non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione", al fine di favorire l'Obiettivo di PIAE di aumentare la percentuale di inerti provenienti da materiali riciclati.

~~TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONE E RECUPERO (DESTINAZIONE D'USO FINALE)~~

~~Si recepiscono, senza modifiche, le indicazioni di PAE 1997, in quanto il recupero e la sistemazione finale sono oggetto di convenzione attuativa, e non possono pertanto essere unilateralmente modificate. Le destinazioni d'uso sono: Agricolo (“agricolo di tutela”); Produttivo (“zona per attività produttive trasformazione inerti”).~~

Il PAE divide la cava Fallona in due aree con diverse destinazioni d'uso finali (vedi tav. 1c):

- l'area più grande è destinata ad uso agricolo; pertanto dopo il rilascio del certificato di accettabilità dei lavori di sistemazione (art. 56 PAE), si applicherà la disciplina del territorio agricolo circostante: “zone omogenee E.1 agricole” art. 76 del PRG;
- L'area più piccola è destinata ad uso produttivo, pertanto dopo il rilascio del certificato di accettabilità dei lavori di sistemazione (art. 56 PAE), entrerà in vigore la seguente disciplina specifica ad integrazione dell'art. 66 “zone omogenee D.1 artigianali e industriali prevalentemente edificate” del vigente PRG:

Uf (Indice di utilizzazione fondiaria) = 0,60 mq/mq, comunque non superiore a 1.000 mq di SU, applicabile esclusivamente alle superfici poste al piano campagna esistente, a quota comunque non inferiore a 2 metri sotto il piano campagna naturale, a meno dell'ufficio pesa, con SU massima pari a 80 mq) che potrà essere ubicato alla quota ribassata esistente risultante dal collaudo dell'area PAE. La pesa e l'ufficio pesa, che saranno situati al piano campagna ribassato esistente, risultante dal collaudo area PAE, non dovranno costituire vie preferenziali per l'infiltrazione di inquinanti in falda, pertanto le parti interrato non potranno essere più profonde di un metro. Per la parte a quota ribassata rispetto al piano di campagna, che comprende la pesa e l'ufficio pesa, è confermata la morfologia risultante dal collaudo area PAE.

Altezza massima = non superiore a ml 8 dal piano campagna,

Usi ammessi: U.18, limitatamente al recupero rifiuti, non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione limitatamente ai seguenti codici CER:

- 170101 cemento
- 170102 mattoni
- 170103 mattonelle e ceramica
- 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (perché non contenenti sostanze pericolose ndr)
- 170201 legno
- 170202 vetro
- 170203 plastica
- 170405 ferro e acciaio

- 170411 cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 (perché non contenenti sostanze pericolose ndr)
- 170504 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503 (perché non contenenti sostanze pericolose ndr)
- 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 (perché non contenenti sostanze pericolose ndr)
- 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 (perché non contenenti sostanze pericolose ndr)
- 170904 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (perché non contenenti sostanze pericolose ndr)

Altri usi ammessi: U.9, U.7, U.13, U.25

Restano valide le prescrizioni del PAE relative all'attività di frantoio (PAE allegato 1, scheda monografica "Cava Fallona", parte terza-prescrizioni). Tali prescrizioni potranno essere modificate in sede di AUA per l'insediamento della nuova attività di recupero rifiuti, sulla base di informazioni più dettagliate sul ciclo produttivo;

L'attività di recupero rifiuti, non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione potrà riguardare un massimo di 30.000 ton/anno;

Le periodiche attività di frantumazione saranno concentrate in 3 campagne all'anno della durata massima di 10 giorni, mediante frantoio mobile dalla capacità massima di 1.000 ton/giorno;

L'impianto di frantumazione, dovrà essere dotato di un efficace sistema di abbattimento polveri;

L'intera area produttiva dovrà essere dotata di un efficace sistema di abbattimento polveri e di pulizia dei mezzi di trasporto, per evitare l'imbrattamento delle strade;

Le aree per lo stoccaggio rifiuti dovranno essere realizzate con accorgimenti tali da garantire la condizione di acquifero protetto;

L'accesso all'area è previsto esclusivamente dalla via Falloppie, sul lato sud.

Non sono richiesti parcheggi PUI di urbanizzazione primaria.

PARTE TERZA – PRESCRIZIONI

(...)

RECUPERO E SISTEMAZIONE FINALE (prescrizioni)

Per la parte destinata ad uso agricolo si confermano le opere di sistemazione finale previste nella convenzione estrattiva (vedi anche Ordinanza n. 5 del 19.02.2009, prot. n. 1820); ~~Si confermano integralmente le previsioni del PAE 1997. Si richiamano pertanto integralmente i contenuti~~

~~dell'Ordinanza n. 5 del 19.02.2009 (Prot. 1820) di attuazione dei recuperi previsti dalla Convenzione Attuativa.~~

Per la parte destinata ad uso produttivo si prevede la demolizione del frantoio esistente, la caratterizzazione dei terreni e l' eventuale bonifica.

Per gli adempimenti tecnici alla sistemazione valgono le disposizioni delle presenti NTA.